



Centro di studi ed
iniziative culturali
Pio La Torre

**“Ciclo di seminari su Istituzioni, trasparenza ed educazione alla legalità
nella lotta contro la mafia”**

4° Seminario

Confisca dei beni ai mafiosi, gestione e nuova destinazione

venerdì 10 febbraio 2006

Facoltà di Giurisprudenza

Intervento del Dott. Roberto Aniello

Cons. Corte di Appello misure di prevenzione

Il professore Fiandaca ha esposto con chiarezza quelle che sono le linee generali del procedimento di prevenzione, in particolare delle misure di prevenzione patrimoniale cioè della confisca. Io mi occuperò di un problema specifico che è quello della impresa mafiosa, impresa è un bene ma è un bene di natura particolare in quanto tale può essere oggetto di confisca e sempre più spesso accade nei procedimenti di prevenzione di dover decidere se un'impresa ha quelle caratteristiche tali per cui può essere confiscata, naturalmente parliamo di imprese riconducibili a soggetti indiziati di mafia. Più in generale partiamo dal problema dei rapporti che si possono creare tra imprenditori e mafia. C'è una osservazione che è stata fatta da un autore che si è occupato dell'argomento e cioè che le strutture di potere tipiche degli Stati sono analoghe a quelle delle associazioni mafiose, infatti le strutture di potere principali sono 4.

1° il potere di offrire sicurezza ai componenti della collettività o di minacciare la sicurezza degli stessi

2° il potere di offrire o ritirare il credito

3° il potere di controllare l'accesso alla informazione e alla conoscenza

4° il potere di controllo sulla produzione in genere

Ebbene gli elementi su cui si fonda l'esercizio del potere sulle associazioni

mafiose sono del tutto corrispondenti perché sono:

1° l'offerta di sicurezza a fronte di una minaccia della stessa, la sicurezza del singolo viene minacciata, fa seguito poi l'offerta da parte dell'associazione di una protezione per ristabilire quella sicurezza minacciata.

2° la creazione di ricchezza che spesso non è soltanto a vantaggio della associazione ma si realizza anche attraverso forme di scambio con l'estraneo all'associazione.

3° il controllo dei reticoli sociali e la manipolazione dei codici ...(?)... e quarto le funzioni di mediazione e regolazione politica che incidono sull'amministrazione pubblica nel settore dell'economia e della giustizia in senso lato. In effetti il potere mafioso trae legittimazione proprio dagli assetti istituzionali della società e soprattutto nei meccanismi che sovrintendono all'ordine sociale alla produzione di beni pubblici che non a caso sono carenti in tutte le zone ad alta densità mafiosa e in quelli che collegano la sfera economica a quella politica. Vi sono occasioni favorevoli per l'affermazione e il successo del governo mafioso, proprio nelle realtà sociali in cui non è garantita la certezza del diritto o non è pienamente riconosciuta e legittimata un'autorità istituzionale. Quindi concretamente i rapporti che si possono instaurare tra imprenditori e mafia sono essenzialmente di due tipi, uno si risolve nel rapporto di protezione ed estorsione e l'altro invece attiene alla manipolazione degli appalti pubblici ai fini di ottenere l'aggiudicazione e la spartizione tra le imprese favorite dall'organizzazione mafiosa.

Il primo modello quello della protezione estorsione è quello più semplice è quello tipico dell'azione mafiosa non solo un arricchimento per l'organizzazione ma consente anche all'associazione di affermare il proprio controllo sul territorio e di espandere il proprio potere mediante la diffusione della intimidazione creando così quel clima che rende possibile la cosiddetta minaccia ambientale. L'attività estorsiva che viene posta in essere nei confronti di una larga serie di commercianti e imprenditori che operano nella zona dell'associazione agisce in modo da moltiplicare non solo i capitali che vengono introitati dal sodalizio mafioso ma anche viene accresciuta la riconoscibilità dell'associazione criminale, la sua capacità di incutere timore e di conseguenza la sua capacità di avvalersi di queste condizioni per ampliare ulteriormente la propria attività criminale, anche mediante l'estensione delle relazioni con il mondo economico-produttivo e con quello politico-amministrativo. A questo punto tra l'altro l'uso della violenza che è

indispensabile nella fase iniziale per dare concretezza alle minacce diventa praticamente superfluo perché insufficiente la potenziale offensività che è sottesa all'azione degli esponenti mafiosi per porre i soggetti terzi in una posizione di completo assoggettamento rispetto alla volontà dell'associazione. Se questo è lo schema più semplice ve ne è poi uno più complesso che diventa trilaterale quando la mafia interviene nel settore degli appalti pubblici e che in questo caso, evidentemente è necessario assicurarsi la complicità del politico o del pubblico amministratore o funzionario che è in grado di pilotare l'assegnazione degli appalti. Il metodo, seguito dall'associazione mafiosa essenzialmente è lo stesso e la posizione dominante che essa assume in relazione con gli altri soggetti ma la strategia deve essere più sofisticata e dotata di una razionalizzazione precisa di ruoli e di aiuti spettanti a ciascun soggetto che partecipa all'accordo. Da un riferimento concreto così che nasce in Sicilia negli anni '80 il cosiddetto "patto del tavolino" tra mafia e imprenditori, i politici e gli amministratori che viene realizzato prevalentemente grazie all'operato di Siino Angelo, per conto di "cosa nostra", e in pratica si risolve nel concordare una rotazione delle imprese nell'aggiudicazione degli appalti. Il sistema consisteva in questo, veniva concordato un ribasso tra l'impresa prescelta per ottenere l'appalto e le altre imprese che partecipavano alla gara oppure l'impresa che doveva vincere l'appalto aveva dalle altre imprese che erano d'accordo il cosiddetto pass, cioè si astenevano dal partecipare alla gara di altre imprese oppure davano una busta con un'offerta in bianco da compilare secondo le necessità in modo da consentire all'impresa che era scelta nell'occasione di vincere l'appalto e questo avveniva a rotazione tra le varie imprese che partecipavano all'accordo, in questo modo "cosa nostra" guadagnava anzitutto una tangente per essere intervenuta in questa aggiudicazione dell'appalto che era pari al 4% del valore dell'opera e lo 0,50% andava ai pubblici amministratori funzionari collusi e poi vi era una ulteriore tangente il cosiddetto "pizzo" che spettava alla famiglia mafiosa nella cui zona dovevano essere effettuati i lavori, la quale aveva poi un altro vantaggio cioè la prerogativa di designare anche le imprese che avrebbero operato forniture o avrebbero lavorato un sub appalto; poi per i grandi appalti pubblici era prevista una ulteriore tangente destinata ai vertici di "cosa nostra" e infatti era stata denominata "tassa Riina" che era pari allo 0,80%. I numeri sono apparentemente bassi ma consideriamo che l'importo di questi lavori era di centinaia di milioni e quindi dal lato dell'associazione mafiosa questo

sistema di spartizione non solo produceva vantaggi diretti di ordine economico ma permetteva anche di tessere una serie di legami con settori politici e amministrativi in particolar modo nei grandi appalti ai quali partecipavano anche imprese di livello internazionale provenienti dal nord Italia in modo tale che il potere di controllo delle organizzazioni mafiose veniva accresciuto ed esteso con l'infiltrazione dei settori vitali dell'amministrazione dell'economia non solo siciliana ma nazionale. Volendo però vedere in questa sede qual è l'atteggiamento dell'imprenditore nei confronti dell'associazione mafiosa, sono state delineate diverse figure, la prima è quella che si verifica nel rapporto di protezione ed estorsione e dell'imprenditore solo come vittima, imprenditore subordinato però quando invece c'è un accordo anche se con l'associazione mafiosa dominante abbiamo altre figure dell'imprenditore e quindi si è parlato di imprenditore strumentale, imprenditore cliente e imprenditore colluso. L'imprenditore strumentale è quello che ha dei rapporti soltanto occasionali non continuativi con il sodalizio mafioso e quindi negozia volta per volta gli eventuali accordi con l'associazione mafiosa secondo le esigenze contingenti, e questo può essere il caso dell'imprenditore che per ottenere dei lavori, solo occasionalmente si inserisce nella gestione di un appalto manovrato da "cosa nostra" pagando la tangente imposta, ottenendo il proprio incarico però non contrae un accordo che va al di là del singolo episodio e quindi non instaura una relazione stabile con l'associazione. Questa dal punto di vista giuridico può considerare in sede penale il cosiddetto concorso esterno nell'associazione mafiosa, cioè una persona, un soggetto che non è inserito nella struttura organizzativa dell'associazione però fornisce un contributo concreto, specifico e consapevole ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione anche se poi vi è un interesse personale del soggetto che però in questo caso coincide con quello dell'associazione mafiosa. Devo ricordare che in sede di misure di prevenzione, l'ambito del giudizio è diverso da quello del processo penale e per il reato di cui all'articolo 416 bis cioè l'associazione mafiosa, perché nel procedimento di prevenzione è sufficiente che vi siano degli indizi della qualità di associato mafioso e quindi non delle prove, come sono richieste dalla condanna penale e l'oggetto del giudizio non è la partecipazione all'associazione ma la semplice appartenenza che quindi può comprendere sia una partecipazione piena, sia anche un concorso esterno e sia anche una situazione di contiguità all'associazione così viene definita anche dalla giurisprudenza e della Cassazione che pur non costituendo reato, non dando

luogo quindi ad un reato dell'articolo 416 bis del codice penale risulta però una vicinanza del soggetto alla organizzazione criminale che è funzionale al raggiungimento degli scopi da parte dell'associazione e quindi denota la pericolosità sociale del soggetto che è sufficiente per l'applicazione della misura di prevenzione; quindi l'appartenenza all'associazione che è il concetto base per l'applicazione delle misure di prevenzione ha una portata più estesa di quella che è la partecipazione all'associazione dal punto di vista strettamente penalistico. Tornando alle categorie degli imprenditori nei rapporti con la mafia, abbiamo quindi, come dicevo prima, l'imprenditore cliente, l'imprenditore colluso il primo è un soggetto che stabilisce delle interazioni reciprocamente vantaggiose per il perseguimento di interessi comuni, nel quadro di una particolare situazione clientelare, l'imprenditore colluso è quello ancor più in contatto, ancor più inserito nell'associazione perché stipula con la organizzazione mafiosa un accordo dal quale scaturiscono obblighi reciproci di collaborazione e di scambio e quindi si ha, da un lato un pieno contributo alla vita del sodalizio attraverso l'adempimento di ritirare prestazioni in favore dell'associazione, un carattere fiduciario per un rapporto stabile e continuativo di scambio con reciproci vantaggi imprenditore e l'associazione, in questo caso l'imprenditore effettivamente partecipa in senso proprio alla associazione mafiosa. A questo punto, delineato quello che è il quadro dei rapporti in genere tra imprenditori e mafia parliamo di quella che è l'impresa mafiosa, l'impresa ovviamente può essere esercitata in forma societaria non necessariamente un'impresa individuale del singolo e viene definita l'impresa mafiosa come un'impresa illecita in cui si manifesta la tendenza delle associazioni mafiose a svolgere attività produttive o finanziarie per lo più ad oggetto lecito però mediante l'utilizzo di capitali di provenienza illecita e conforme che sono invasive del mercato. E' un concetto che ha un fondamento normativo nello stesso articolo 416 bis del codice penale che al III comma considera quale finalità dell'associazione di tipo mafioso, quella volta ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni autorizzazioni, appalti e i servizi pubblici e al VI comma, articolo 416 bis, configura come a garante dell'associazione mafiosa la circostanza che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto e il profitto dei delitti. Quindi l'impresa mafiosa è quella di cui ho dato la definizione poco fa, si deve aggiungere che lo sfruttamento dell'esercizio

dell'attività imprenditoriale delle tipiche modalità operative dell'associazione mafiosa, che sono la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, da luogo per l'impresa alla formazione di componenti anomale dell'avviamento cioè l'impresa ha queste doti in più in questo caso, che le consentono di operare in modo sicuramente più produttivo rispetto ad altre imprese che non forniscono di questi vantaggi di cui può fornire l'impresa mafiosa. Quindi questi sono caratteri imprescindibili, caratteri di mafiosità costituiti o da una provenienza illecita delle risorse finanziarie o dalla utilizzazione in metodi mafiosi nella gestione delle imprese e nei rapporti con i concorrenti o con i dipendenti, quindi in presenza di queste condizioni anche alternativamente, l'impresa funge da strumento e perseguimento di fini delittuosi dell'associazione mafiosa anche svolgendo attività economiche lecite perché opera allo stesso tempo nell'interesse dell'associazione attraverso modalità che solitamente consistono o nel riciclaggio dei proventi illeciti dell'associazione o nella manipolazione di gare d'appalto con conseguente alterazione delle regole generali della concorrenza. Al fine di individuare la natura mafiosa dell'impresa, si possono enucleare alcuni indici rivelatori che si rinvencono principalmente nell'accertamento di rapporti tra l'imprenditore e gli esponenti dell'associazione mafiosa, l'analisi delle risorse finanziarie dell'impresa per verificare l'effettiva provenienza delle stesse, l'esame della posizione assunta dall'impresa nel settore in cui essa opera con particolare riguardo alle modalità di acquisizione degli appalti pubblici, si è anche chiarito un concetto che il modello sociologico secondo cui nelle zone dell'Italia meridionale dominate dalle organizzazioni di stampo mafioso, gli imprenditori sono costretti a venire a patti come gruppi criminali è una situazione generalizzata e fuorviante che rischia di giustificare l'illegalità diffusa e configurare come una causa di impunità una sorta di non esigibilità di determinate condotte. In realtà il fatto che in alcuni territori vi sia un controllo delle attività economiche da parte dell'organizzazioni criminali non consente né di prevenire ad una generalizzata criminalizzazione né di riconoscere delle aree di immunità giustificando sempre e comunque l'operato degli imprenditori che soggiacciono ai poteri della mafia perché occorre distinguere quando vi sia accordo e quando in realtà non vi siano altre possibilità per l'imprenditore che quelle di adeguarsi alla volontà mafiosa. Dal punto di vista poi della confisca dei beni dei mafiosi, in particolare dell'impresa mafiosa occorre tenere presente questo che i requisiti

generalmente per procedere al sequestro della confisca sono: la sproporzione del valore dei beni posseduti rispetto ai redditi dichiarati dell'attività economica svolta dal soggetto e l'esistenza di sufficienti indizi della provenienza illecita di questi beni, sono però due requisiti alternativi per poter disporre il sequestro. La confisca viene poi disposta quando in seguito al procedimento di prevenzione il soggetto indiziato di mafia non prova di avere legittimamente avuto la disponibilità di quei beni. Per quanto riguarda l'impresa mafiosa il criterio è leggermente diverso perché non è necessario procedere ad un accertamento sulla illecita provenienza di ciascun bene, nella disponibilità dell'impresa, è vero che non si può disporre indistintamente della confisca di un patrimonio soltanto perché il soggetto è indiziato di mafia però nell'impresa vi può essere che spesso vi è una inscindibile compenetrazione fra patrimonio personale e aziendale, fra risorse lecite e risorse illecite. Ora poiché la finalità che si propone la legge è quella di eliminare dal mercato i beni acquisiti grazie all'attività illecita, occorre considerare globalmente i beni che sono nel patrimonio del proposto e quali mezzi sono stati destinati all'acquisizione di questo patrimonio. In pratica non si potranno confiscare tutti i beni del soggetto mafioso anche quando vi sia una impresa ma bisognerà distinguere se quella impresa è sorta con l'immissione di capitali illeciti e quindi a quel punto la successiva attività dell'impresa sarà inevitabilmente inquinata da quel vizio di origine che viene impresso a tutti i beni anche successivamente acquisiti, e in questo caso sarà legittima la confisca dell'impresa, diverso è il caso invece in cui l'impresa che ha operato magari per anni in modo lecito successivamente venga ad uno accordo con l'associazione mafiosa in questo caso occorrerà valutare quali beni sono stati acquisiti con l'accordo della mafia e quindi illecitamente e questi saranno confiscati, mentre i beni acquisiti dall'impresa in un periodo precedente potranno restare legittimamente nella disponibilità del soggetto anche se successivamente questo soggetto si è accordato con la mafia. Un problema che si pone è quello della attività imprenditoriale in cui vi è anche una evasione fiscale perché seguentemente gli indiziati di mafia invocano proprio l'evasione fiscale per giustificare le proprie disponibilità economiche e negare quindi che questi temi siano proventi di attività mafiose, però in giurisprudenza ha affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, poiché le disposizioni in tema di confisca mirano a sottrarre la disponibilità dell'indiziato di mafia tutti beni che siano frutti di attività illecite e non solo mafiose, è sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni

confiscati, quindi anche se l'indiziato di mafia ha tratto vantaggi anche dall'evasione fiscale questo non giustifica il possesso dei beni da parte sua e anche questi beni, questi introiti illecitamente conseguiti sono soggetti a confisca e questo è stato ritenuto anche conforme alla costituzione proprio per evitare che il soggetto mafioso possa trovare una giustificazione di tipo illecito per evitare la confisca dei beni. Solo per dare qualche riferimento concreto cito un paio di questioni che sono capitate recentemente in una concreta esperienza della Corte D'Appello di Palermo, si tratta di un caso che ancora non è definito perché pendente per ricorso di Cassazione sia da parte del Pubblico Ministero sia dalla difesa, comunque per dare qualche riferimento completo voglio richiamare queste questioni che sono state sollevate in questo provvedimento, si trattava di un soggetto che per molti anni ha esercitato attività d'impresa del tutto lecita e senza alcun collegamento con associazioni criminali, più recentemente poi era stata invece accertata la disponibilità di operazioni in favore dei vertici di "cosa nostra" e quindi gli è stata applicata la misura di prevenzione personale in quanto indiziato di mafia; però dal punto di vista patrimoniale questo soggetto aveva molteplici attività di impresa e quindi si è venuto a conclusione diverse per le singole imprese diversamente da quello che aveva ritenuto il giudice in primo grado che aveva confiscato tutto ritenendo che tutto fosse inquinato dalla attività mafiosa del proposto, invece la Corte d'Appello ha ritenuto per una delle imprese, la società a responsabilità limitata, che si trattasse effettivamente di una impresa mafiosa perché aveva dato ingresso a capitali provenienti da "cosa nostra" e aveva reimpiegato queste risorse finanziarie quindi svolgendo un'attività di riciclaggio in favore dell'associazione mafiosa, quindi è stata confermata la confisca delle quote sociali però si è rilevato che la qualifica di impresa mafiosa non poteva essere attribuita sin dal momento della costituzione della società ma soltanto dal momento in cui questa aveva iniziato ad operare anche nell'interesse dell'associazione mafiosa e quindi alcuni beni immobili che erano stati acquisiti dalla società prima di diventare mafiosa, sono stati restituiti perché acquisiti in modo lecito, anche se poi dal punto di vista pratico in realtà l'effetto è lo stesso perché essendo confiscata la società, il bene viene restituito alla società stessa che comunque è confiscata quindi viene in ogni caso incamerato dallo Stato. Un'altra società invece, si è preceduto a verificare se le somme messe nella società e poi rivestite erano compatibili con le disponibilità lecite del proposto che aveva anche un patrimonio immobiliare di origini anche

ereditaria e quindi una volta invece accertato dal confronto contabile tra redditi, beni posseduti illecitamente e questi beni societari si è concluso che si trattava di beni lecitamente acquisiti e questi sono stati restituiti. Infine per altre due società che avevano ottenuto degli appalti grazie all'intervento di "cosa nostra" sicuramente vi erano queste somme di denaro di provenienza illecita che quindi avevano confiscato e si poneva però il problema di vedere se doveva essere confiscata l'intera società e allora si è valutato in concreto quale incidenza avevano avuto questi introiti dagli appalti acquisiti illecitamente sulla vita finanziaria della società. Si è appurato che queste ricchezze acquisite tramite gli appalti.....per la stessa sopravvivenza della società e quindi si è ritenuto che l'intera società fosse inquinata dal metodo mafioso e dovesse pertanto essere confiscata e così è stata confermata la confisca delle quote sociali. Mi fermo qui perché credo di avere oltrepassato i tempi.